

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 26

1. Il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 59, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, il beneficio di cui all' articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Al predetto personale si applica l' articolo 23 della presente legge.